SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 279

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 dicembre 2007.

Elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

07A10631

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 280

AGENZIA DELLE ENTRATE

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

07A10673

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 ottobre 2007, n. **240.**

Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 17, commi 1 e 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera *e)*, e comma 22, lettera *d)* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale è stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato «CICLOPE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

3. In particolare, l'Osservatorio:

a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;

b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;

c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;

d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;

e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;

h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attività degli organismi europei e inter-

nazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

Art. 2.

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, è presieduto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed è composto da sei componenti designati dal Ministro delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti designati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori.

2. I componenti sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori della tutela dei minori e della ricerca sociale. Il Ministro delle politiche per la famiglia provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti.

3. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza, per il compimento di studi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, il cui compenso è determinato nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, che, per l'attuazione dei programmi di attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare il Dipartimento si avvale, per le finalità dell'Osservatorio, della collaborazione del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

2. Ai componenti dell'Osservatorio estranei alla pubblica amministrazione spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia nel limite delle risorse di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Banca dati

1. Presso l'Osservatorio è istituita una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.

2. Per la identificazione dei dati e delle informazioni che debbono essere acquisite dalla banca dati, per la relativa codificazione e per la regolazione dei flussi informativi il Ministro delle politiche per la famiglia conclude specifici accordi con le amministrazioni che detengono i dati e le informazioni. Tali accordi escludono il trattamento di dati nominativi, ma individuano le modalità di tracciabilità dei dati.

Art. 5.

Dati sensibili e giudiziari

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, sono individuati i casi in cui per lo svolgimento dei compiti di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono raccolti dati personali relativi a minori e altre persone coinvolte in episodi di sfruttamento o di abuso sessuale, in aggiunta ai dati presenti nell'Osservatorio e a quelli raccolti nella banca dati di cui all'articolo 4.

Art. 6.

Oneri di funzionamento

1. Agli oneri per la istituzione e per la gestione dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente regolamento si provvede a norma dell'articolo 17, comma 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 245

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-*bis* della legge 3 agosto 1988, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1988, n. 185, è il seguente:

«Art. 17 *(Attività di coordinamento).* — 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 20, della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2006, n. 38, è il seguente:

«Art. 20. — All'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche, per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il decreto di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il testo dell'art. 1, comma 19, lettera *e)* e comma 22, lett. *d)* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, è il seguente:

«19. — Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

(omissis);

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;».

«22. — Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

(omissis);

d) quanto alla lettera *e)*, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 2007, n. 169.

— Il testo dell'art. e del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 17, commi 1 e 1-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è il seguente:

«Art. 1 *(Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. *(Omissis).*

2. L'osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.».

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, reca la semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1994, n. 132, S.O.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è il seguente:

«Art. 3 *(Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza).* — 1. L'osservatorio di cui all'art. 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'osservatorio annualmente elabora il programma di attività del centro e ne definisce le priorità.

2. Il centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, si vedano le note alle premesse.

07G0257

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosio d'Arroscia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cosio d'Arroscia (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosio d'Arroscia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosa Abussi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosio d'Arroscia (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 novembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 172 Area II S.E. del 7 novembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosio d'Arroscia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa Abussi.

Roma, 27 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 novembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 28973/13-4/Area II del 5 novembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteforte Irpino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Armando Amabile.

Roma, 27 novembre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A10739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 giugno 2007.

Istituzione del «Nucleo investigativo centrale» della Polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 81, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a nonna dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visti gli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 5, 8, 12, 13 e 14;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e in particolare l'art. 53;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della libertà personale», nonché il relativo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Ritenuto che occorre procedere alla disciplina dell'attività di polizia giudiziaria svolta dalla Polizia penitenziaria, mediante la costituzione a livello centrale di un apposito servizio di polizia giudiziaria che, nel quadro della generale attribuzione delle funzioni di polizia giu-

diziaria agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, sia destinato a svolgere tale attività in via prioritaria e continuativa in materia di criminalità organizzata e terroristica, assicurando il coordinamento ed il supporto delle investigazioni svolte a livello periferico, anche ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

per «Dipartimento», il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

per «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

per «Nucleo», il Nucleo investigativo centrale;

per «Ufficio», l'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;

per «istituto», un istituto di prevenzione e pena.

Art. 2.

Istituzione del Nucleo investigativo centrale

1. Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è istituito all'interno dell'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo del Dipartimento, un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato «Nucleo investigativo centrale».

Art. 3.

Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni indicate all'art. 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario.

2. Il direttore dell'Ufficio, ferma restando la dipendenza funzionale del personale del Nucleo rispetto all'autorità giudiziaria nello svolgimento di indagini da essa delegate, esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attività del personale assegnato al Nucleo stesso, al fine di renderle funzionali alla complessiva azione dell'Ufficio.

Art. 4.

Nomina del responsabile del Nucleo

1. Il responsabile del Nucleo è nominato dal Capo del Dipartimento tra il personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia penitenziaria, di comprovata capacità ed esperienza.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, commi 2 e 3, 13 e 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Al Nucleo è assegnato esclusivamente personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria. L'organico del Nucleo e le modalità di accesso allo stesso sono determinati con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 5.

Attività di polizia giudiziaria svolta in sede periferica

1. Presso gli istituti, il responsabile dell'area della sicurezza individua unità di personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria; tra essi designa il responsabile secondo l'ordine gerarchico.

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1, nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 55 del codice di procedura penale, dipende funzionalmente dall'autorità giudiziaria, ferma restando la dipendenza gerarchica dal direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. L'attività di polizia giudiziaria all'interno degli istituti è svolta unitamente agli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche all'area della sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 6.

Competenza del Nucleo

1. L'attività di indagine, di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi, in tutto o in parte, in ambito penitenziario o comunque direttamente connessi all'ambito penitenziario, è svolta dal Nucleo, quando si tratta:

a) di delitti di criminalità organizzata o di terrorismo interno o internazionale ovvero di eversione dell'ordine costituzionale;

b) di indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari o che comunque interessano ambiti territoriali eccedenti la provincia in cui è situato l'istituto;

c) di indagini che, in ragione della particolare riservatezza o del coinvolgimento di personale operante presso un istituto, non possono essere svolte dalla Polizia penitenziaria in servizio nel medesimo istituto.

2. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria, il responsabile del Nucleo, d'intesa con i responsabili dell'attività di polizia giudiziaria in sede periferica, può convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate. Agli stessi fini, può delegare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il responsabile dell'attività di poli-

zia giudiziaria presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria o gli istituti ovvero disporre la temporanea aggregazione di personale del Nucleo presso il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria o l'istituto ove è in corso l'attività di investigazione.

3. Ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza, fatto salvo il segreto investigativo, il responsabile del Nucleo, con cadenza mensile, inoltra al direttore dell'Ufficio una relazione scritta nella quale, limitatamente ai fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, sono evidenziati i collegamenti delle organizzazioni criminali con l'ambito penitenziario e le eventuali articolazioni interne, utilizzando a tali fini esclusivamente provvedimenti giudiziari e atti dell'Amministrazione.

Roma, 14 giugno 2007

Il Ministro: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 14

07A10653

DECRETO 3 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mondardo Daniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè la disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mondardo Daniela, nata il 23 marzo 1978 a Criciuma (Brasile), cittadina italiana, diretta ad sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «Psicologo» conseguito in Brasile in data 8 giugno 2002 presso la «Universidade Pederal de Santa Catarina», ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è stata iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 12º Regiao» dal 22 giugno 2002;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per ui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mondardo Daniela, nata il 23 marzo 1978 a Criciuma (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10609

DECRETO 3 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. De Oliveira Josè Dagmar Junior, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/ CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. De Oliveira Josè Dagmar Junior, nato il 18 settembre 1981, a Uberlandia (Brasile), cittattino brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale brasiliano, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di giornalista professionista;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Bacharel em Comunicacao Social», conseguito presso il «Centro Universitario do Triangolo - Associacao Salgado de Oliveira» il 9 luglio 1997;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale rilasciato nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 319/1994, e successive integrazioni;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Vicenza in data 12 maggio 2007 con validità fino al 5 maggio 2007 per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Oliveira Josè Dagmar Junior, nato il 18 settembre 1981 a Uberlandia (Brasile), cittadino brasiliano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

a) legislazione della stampa (scritto);

b) deontologia professionale (orale).

Roma, 3 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

07A10608

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva (richiamata nel seguito come l'Agenzia);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001 con cui viene approvato lo statuto dell'Agenzia, ed in particolare l'art. 4;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 1º settembre 2003, n. 17104, 14 ottobre 2004, n. 17281, 14 ottobre 2005, n. 17312, con i quali sono stati determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 a carico dei soci dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2006, n. 17327, con cui sono stati determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per l'anno 2006, a carico dei soci dell'Agenzia;

Vista la nota datata 4 luglio 2007 del presidente dell'Agenzia comunicante la deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 3 luglio 2007 con la quale, sulla base del bilancio di previsione per l'anno 2008, viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2007, i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci nonché a carico dei soci dell'Agenzia i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ciascun socio dell'Agenzia;

Ritenuto di accogliere la misura del contributo proposta dall'Agenzia che, per il 2007, pur in linea con quelle degli anni precedenti, risulta inferiore nella attribuzione pro capite per effetto dell'aumento del numero dei soci;

Decreta:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2007

1. I contributi per l'anno 2007 a carico dei soci dell'Agenzia sono così determinati:

contributo in quota fissa: euro 559,33;

contributo in quota variabile: euro 0,000414 per tonnellata immessa al consumo.

2. I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2007 vengono indicati nell'elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il pagamento dovrà essere corrisposto in unica soluzione, con le modalità comunicate a ciascun socio dall'Agenzia.

2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 100

ALLEGATO

ELENCO DEI SOCI DELL'AGENZIA NAZIONALE DELLE SCORTE DI RISERVA

Società	Sede sociale
A.R.T. Aerorifornimenti Tirrenica	Pisa
ABD Aeroporto di Bolzano	Bolzano
Aerdorica	Falconara M.ma
Aermarche	Falconara M.ma
Aeroporto civile Padova	Padova
Aeroporto Reggio Emilia	Reggio Emilia
Aeroservice	Napoli
Agenzia Veneta Comb.li	Terracina
Agripetroli	S. Giorgio a Cremano
Agritermo	Piacenza
AIR B.P. Italia	Milano
Alatoscana	Campo nell'Elba
Alba De Biase & C. S.a.s.	Pozzuoli
Albergo Petroli	Bari
Alidaunia	Foggia
Alma Petroli	Ravenna
Alpha Trading	Genova
API	Roma
ATA-ALI Trasporti Aerei	Milano
AVA Aeroporto di Villanova d'Albenga	Villanova d'Albenga
Aversana Petroli	Casal di Principe
Aviongas	Montichiari
B.P. Italia ex Castrol	Borgaro Torinese
B.P.P. S.p.a.	Verona
Bartolomeo La Cava	Messina
Basile Petroli	Taranto
Blanco Petroli	Modica
Bordandini Igino	Forlì
Cam Petroli	Pero
Camer	Galatina
Carboil	Reggio Calabria
Carboni e Derivati	Milano
Civitas	Gallicano
Colbit	Pomezia
Commissionaria Petroli	Palermo
Compagnia Generale Riprese Aeree	Parma
Compagnia Italpetroli	Roma
Costa Petroli	Chioggia
Costieri D'Alesio	Livorno
Dama	Limbiate
Decal	Porto Marghera
Depositi Costieri Trieste	Trieste
Di Properzio Commerciale	Pescara
Disma	Milano
Docoil	Grandate
Edison Trading	Milano
Embraco Europe	Riva presso Chieri
Endesa Italia	Porto Torres
Enel Produzione	Roma
Energetyca	Bergamo
Eni S.p.a.	Roma
Eolian Bunker	Lipari
Erg Petroli	Genova

Società	Sede sociale
Erg Raff. Mediterranee	Genova
Esso Italiana	Roma
Eurallumina	Portovesme
Europam	Genova
Fantasia Petroli	Gaeta
Firmin	Lavis
FL Selenia S.p.a. div. Rondine	Pero
Fox Petroli	Pesaro
Gaffoil	S. Maria Capua Vetere
Geac	Levaldigi
Getoil	Milano
Ghigi	Roma
Gruppo Distribuzione Petroli	Pieve di Soligo
GS Aviation	Varese
Hub	Fiumicino
I.E.S. - Italiana Energia e Servizi	Mantova
Ilva	Taranto
International Broker	Roma
Iplom	Busalla
I.Se.Co.L.D.	Napoli
J-Petrol S.r.l.	Terni
Kuwait Petroleum Italia	Roma
La 91 Petroli S.r.l.	Palma Campania
La Sud Petroli	Napoli
Lom Petrolchimici	Massa
Lombarda Petroli	Villasanta
Ludoil	Nola
Magigas	Montale
Marinpen	Brindisi
Maxcom Petroli	Roma
Maxoil	Fiumicino
Media Service Italia S.p.a.	Formia
Moscuzza Vincenzo	Portopalo di Capopassero
Natalizia Petroli	Valmontone
Nautilia S.r.l.	Lignano Sabbiadoro
Nord Eco Petroli	Fiorenzuola D'Arda
Nuova Clar	Ravenna
Nuova Libarna	Arquata Scrivia
Nuzzi Petroli	Gioia del Colle
Oleotecnica	Segrate
Opec-Org. Petr. Campana	Somma vesuviana
Par (c/o KPI)	Roma
Petrol Fuel	Roma
Petrolvilla & Bortolotti	Villalagarina
Pinta Zottolo	Mazara del Vallo
PIR Petroli	Bologna
Raffineria di Milazzo	Milazzo
RAI Rifornimenti Aeroporti Italiani	Milano
Ramoil	Casalnuovo
Refuelling	Reggio Calabria
Repsol	Milano
Rossetti	Roma
Saccne Petroli	Mili Marina
San Marco Petroli	Porto Marghera
Saras	Roma
Sase S.p.a. Soc. Aeroporto	S. Egidio
Scat	Livorno
Scat Punti Vendita	Reggio Emilia
Seram	Fiumicino
Shell Italia S.p.a.	Cusano Milanino
Siciliana Carbolio	Catania
Silvia e figli	Lampedusa
Siro	Corbetta
So.Com.Ci	Civitavecchia
Soldà Vladimiro	Creazzo
Tamoil Italia	Milano
Total Italia	Milano
Viscolube	Pieve Fissiraga
Zf Sachs Italia	Villar Perosa

07A10675

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Tecnicom - Società cooperativa a r.l.», in San Giuseppe Vesuviano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa Tecnicom - Società cooperativa a r. l.» costituita in data 15 novembre 1995 codice fiscale n. 03075201214, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è stata sciolta e posta in liquidazione il 19 ottobre 2001 e che è stato nominato liquidatore il signor Carlo Primo;

Visto il verbale di accertamento dell'8 febbraio 2006 dell'UNICOOP, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966, con studio in Napoli, via del Rione Sirignano n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Tecnicom - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), in sostituzione del signor Carlo Primo.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10632

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Civitavecchia 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Civitavecchia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Civitavecchia 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» costituita in data 25 luglio 1969 codice fiscale n. 02661190583 con sede in Civitavecchia (Roma) è stata sciolta e posta in liquidazione il 2 febbraio 1983 e che è stato nominato liquidatore il sig. Spirito Cerrina in data 4 febbraio 1996;

Vista la relazione ispettiva del 30 novembre 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano (Chieti), viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Civitavecchia 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Civitavecchia (Roma), in sostituzione del sig. Spirito Cerrina.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10633

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Feronia ristorazione piccola Scrl», in San Severino Marche.

Il DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Feronia ristorazione piccola Scrl» costituita in data 17 maggio 2002 codice fiscale n. 01461040436 con sede in San Severino Marche (Macerata) è stata sciolta e posta in liquidazione il 24 dicembre 2003 e che è stato nominato liquidatore il sig. Cristian Fungo;

Visto il verbale di accertamento del 10 maggio 2006, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 6 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con studio in Lanciano (Chieti), viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore dell società cooperativa con sede in San Severino Marche (Macerata), in sostituzione del sig. Cristian Fungo.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10634

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tre Scudi 75 - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Genova.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Tre Scudi 75 - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata» costituita in data 12 febbraio 1975 codice fiscale n. 80025650104 con sede in Genova è stata sciolta e posta in liquidazione il 21 giugno 1999 e che è stata nominata liquidatore la sig.ra Gisella Crovetto;

Vista la relazione di mancata revisione del 19 giugno 2006 della CCI, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gian Maria Borlenghi, nato a Parma il 20 gennaio 1961, con studio in Parma, Str. Farini n. 37, è nominato liquidatore della società cooperativa «Tre Scudi 75 - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Genova, in sostituzione della sig.ra Gisella Crovetto.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile propone ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10649

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa produzione e lavoro comune di Anzio a r.l.», in Anzio.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa produzione e lavoro Comune di Anzio a r.l.» costituita in data 19 novembre 1987 codice fiscale n. 08192710583 con sede in Anzio (Roma) è stata sciolta e posta in liquidazione il 29 dicembre 1997 e che è stato nominato liquidatore il sig. Dino Tirocchi;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 23 giugno 2004, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per non aver portato a termine la procedura;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, al quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonino Doria, nato a Patti (Messina) il 20 gennaio 1968, con studio in Roma, pazzale Clodio n. 12, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa produzione e lavoro Comune di Anzio a r.l.» con sede in Anzio (Roma), in sostituzione del sig. Dino Tirocchi.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10650

DECRETO 25 ottobre 2007.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Gamma a responsabilità limitata», in Milano.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE V DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al Dirigente della Divisione V;

Preso atto che la società cooperativa «Cooperativa Gamma a responsabilità limitata» costituita in data 9 luglio 1999 codice fiscale n. 12868220158 con sede in Milano è stata sciolta e posta in liquidazione il 13 novembre 2001 e che è stato nominato liquidatore il sig. Mario Cordeddu;

Vista la relazione di mancata revisione del 13 gennaio 2006 dell'UNCI, contenente la proposta di sosti tuzione del liquidatore per ritardi nella procedura di liquidazione;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso in data 6 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Cesare Meroni, nato a Milano il 24 ottobre 1965, con studio in Milano, via Settembrini n. 1, è nominato liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Gamma a responsabilità limitata» con sede in Milano, in sostituzione del sig. Mario Cordeddu.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

07A10651

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lucera Arredo soc. coop. a r.l.», in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 maggio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lucera Arredo soc. coop. a r.l.», con sede in Lucera (Foggia) (codice fiscale 03043950710) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giuseppe Testa, nato a Torremaggiore (Foggia) il 6 maggio 1954, ivi domiciliato in via Pio La Torre n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10660

DECRETO 25 ottobre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Idea servizi nel territorio soc. coop. a r.l.», in Fara in Sabina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 giugno 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Idea servizi nel territorio Soc. coop. a r.l.», con sede in Fara in Sabina (Rieti) (codice fiscale 00685870578) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Filocamo, nato a Roma l'8 novembre 1962, ivi domiciliato in via G. B. Morgagni n. 6/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10659

DECRETO 2 novembre 2007.

Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto, in particolare, l'art. 9 del predetto decreto-legge n. 7 del 2007, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica da presentarsi all'ufficio del registro delle imprese per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA;

Visto l'art. 44, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dall'art. 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede l'integrazione della modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi Enti fornite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2006, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais;

Decreta:

Art. 1.

Modello unico

1. È approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007, riportato nell'allegato A al presente decreto.

2. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9, comma 7, secondo periodo del decreto-legge n. 7 del 2007:

a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande al Registro delle imprese e al REA sono quelle previste nel decreto ministeriale sulla modulistica Registro imprese e REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it

b) le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA sono quelle approvate con il relativo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in vigore al momento della presentazione della comunicazione unica. Il provvedimento è pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it

c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa con dipendenti all'I.N.P.S. sono individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inps.it

d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL sono individuate dall'Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inail.it

3. Le specifiche tecniche ed i formati di cui al comma 2 sono adottati sentito il CNIPA.

Art. 2.

Modifiche del modello unico

1. Eventuali modifiche al modello di comunicazione unica di cui all'art. 1, sono apportate con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Amministrazione concertante interessata e, relativamente agli aspetti informatici e telematici, sentito il CNIPA.

Art. 3.

Reperibilità del modello di comunicazione unica

1. Il modello di comunicazione unica è disponibile in formato elettronico sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 150

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE PER IL MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA

Obiettivi e contenuti del documento

Il presente documento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d'impresa, secondo il decreto legge n. 7 del 31 Gennaio 2007, articolo 9 convertito con la legge 40 del 2007. Si descrive il "modello di comunicazione" e la struttura della pratica informatica.
Si rimanda ai rispettivi allegati per i riferimenti dei tracciati informatici specifici per la parte Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Registro Imprese.

Termini e acronimi

Termine/Acronimo	Titolo
XML	eXtensible Markup Language
XLink	(XML Linking Language)
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	Word Wide Web Consortium
RFC	Request For Comments

Riferimenti

N°	Codice	Titolo
	XML Schema	*W3C Architecture Domain XML Schema , Tools Usage Resources Specification and Developments*
	W3C URI	*W3C Architecture Domain Naming and Addressing :URIs, URLs,...*

Adempimenti

La legge prevede che la comunicazione oggetto del presente documento valga per le dichiarazioni già previste dalle modulistiche del Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, nel caso di inizio attività d'impresa, sue modifiche e cessazione.
Gli adempimenti presi in esame per la definizione del modello sono quelli previsti dal DPCM di regole tecniche previsto dall'articolo 9.

Struttura della pratica

Ogni comunicazione unica d'impresa è una collezione di file, strutturata in:

- Modello Comunicazione
  - Un file con i dati del modello-unico-di-comunicazione, con la funzione di descrivere il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) con l'impronta digitale di ciascuno
  - Un file-distinta-della-comunicazione con la rappresentazione di stampa (PDF) del modello-unico-di-comunicazione, da sottoscrivere digitalmente
  - Le relative specifiche sono riportate nel presente documento

- Modulistica **Registro Imprese** in formato specificato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente la modulistica ai fini **INPS** (Artigiani e Commercianti) in base al c.8, art 44, DL 269 30.9.03 e successive modificazioni;
  - Un file-pratica-registro-imprese: file informatico sulla modulistica RI, contenente i dati previsti dai paragrafi precedenti
  - Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, es. modello di iscrizione all'Albo delle Cooperative, da sottoscrivere digitalmente
  - Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, da sottoscrivere digitalmente
  - Un file-distinta: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica, da sottoscrivere digitalmente
  - Un file-riepilogo
  - I riferimenti alle relative specifiche sono riportate nel documento allegato: SPECIFICHE TECNICHE PER I DATI DESTINATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE E AL R.E.A, VALIDI AI FINI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

- Modulistica **Agenzia delle Entrate**, AA7 e AA9 come prevista dai provvedimento dell'Agenzia Entrate;
  - Un file-pratica-AA7/AA9
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - I riferimenti alle specifiche sono riportate nel documento allegato: SPECIFICHE TECNICHE PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA', VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITA' AI FINI IVA

- Modulistica **INAIL**
  - Un file-pratica

- Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
- I riferimenti alle specifiche sono riportate nel documento allegato: SPECIFICHE TECNICHE PER PER LA DENUNCIA DI ISCRIZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE ALL'INAIL

- Modulistica **INPS** per imprese con dipendenti (DM)
  - Un file-pratica
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - I riferimenti alle specifiche sono riportate nel documento allegato: SPECIFICHE TECNICHE PER LA DENUNCIA DI ISCRIZIONE DI IMPRESA CON DIPENDENTI ALL'INPS

- Modulistica **INPS** per imprese agricole (Modello DA)
  - Un file-pratica
  - Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente
  - I riferimenti alle specifiche sono riportate nel documento allegato: SPECIFICHE TECNICHE PER LA DENUNCIA DI ISCRIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA ALL'INPS

Al sito internet stabilito dal DPCM previsto all'art. 9 della legge 40/2007 sono pubblicate tutti i riferimenti alle specifiche di tracciato indicate nei punti precedenti.

Nomi standard dei file

In base al paragrafo predente, ogni comunicazione d'impresa è strutturata in alcuni file, il cui nome è definito come segue.

Ogni pratica informatica ha un codice di 8 caratteri, indicato come **codice pratica** nella forma:

abbcddee

dove i primi 8 caratteri (nome-file) rappresentano la date-time in cui la pratica è stata costruita, secondo le seguenti convenzioni:

a .... mese (1=gennaio, 2=febbraio, ..., 9=settembre, A=ottobre, ..., C=dicembre)
bb .... giorno (valori compresi tra 01 e 31)
c .... ora (vengono utilizzate le lettere dell' alfabeto anglosassone: A=ore 1, B=ore 2, ... , I=ore 9, J=ore 10, ... , W=ore 23, X=ore 24)
dd .... minuto (valori compresi tra 00 e 59)
ee .... secondo (valori compresi tra 00 e 59)

Facendo un esempio, il codice per una pratica preparata il 12 Novembre alle ore 16 28' 37" sarà:

B12P2837

Quindi la pratica è composta da file, per cui si deve utilizzare il codice pratica, come segue,

- Un file-modello-unico-di-comunicazione (obbligatorio): file informatico in formato xml con nome:
  - **<Codice-pratica>.CUI.xml**
- Un file distinta-del-modello-di-comunicazione (obbligatorio): file in formato PDF con firma digitale:
  - **<Codice-pratica>.CUI.PDF.P7M**
- File modulistica Registro Imprese e INPS, che in base alle specifiche tecniche già pubblicate sono indicati con:
  - File pratica (obbligatorio): **<Codice-pratica>.U3T**
  - File distinta (obbligatorio): **<Codice-pratica>.PDF.P7M**
  - File riepilogo (obbligatorio): **<Codice-pratica>.U3R**
  - Eventuali altri allegati: nome file libero in formati pdf, tif o txt e firma digitale
- File modulistica Agenzia Entrate:
  - File pratica: **<Codice-pratica>.IVA**
  - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.IVA.PDF.P7M**
- File modulistica INAIL:
  - File pratica: **<Codice-pratica>.INAIL.xml**
  - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.INAIL.PDF.P7M**
- File modulistica INPS per imprese con dipendenti:
  - File pratica: **<Codice-pratica>.INPS.xml**
  - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.INPS.PDF.P7M**
- File modulistica INPS per imprese agricole:
  - File pratica: **<Codice-pratica>.INPSDA.xml**
  - File modello con la rappresentazione di stampa (PDF) da firmare digitalmente: **<Codice-pratica>.INPSDA.PDF.P7M**

Il formato del modello di comunicazione unica

Il modello è composto da Riquadri:

1. Ufficio Registro Imprese destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione
3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione)
4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)
5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste
6. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni allegato)
7. Estremi di protocollazione e versione tracciato

Segue la documentazione dettagliata dei nodi XML (elementi e attributi)

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
comunicazione-unica-RI	**@ufficio-ri**	CodiceProvincia	Sigla provincia dell'ufficio	Obbligatorio
	@sw-producer	String80	Nome del Software usato per creare la pratica. Massimo 80 caratteri.	Obbligatorio
	@sw-version	String10	Versione del Software usato per creare la pratica. Massimo 10 caratteri.	Obbligatorio
comunicazione-unica-RI	**anagrafica-impresa**	-	Contiene informazioni strutturate sull'anagrafica dell'impresa	
anagrafica-impresa	**denominazione**	Stringa di massimo 80 caratteri	Impresa oggetto della comunicazione	Obbligatorio
anagrafica-impresa	**cod-fisc**	Codice fiscale di massimo 16 caratteri	Codice fiscale dell'impresa se già ne possiede uno.	Obbligatorio se l'impresa ne è già dotata
anagrafica-impresa	**provincia-sede**	CodiceProvincia	Sigla provincia sede dell'impresa	Obbligatorio
comunicazione-unica-RI	**oggetto**	-	Oggetto della comunicazione	
Oggetto	**cod-pratica**	Stringa di 8 caratteri	Codice della pratica.	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
oggetto	**adempimento**	Stringa di 2 caratteri	Tipo dell'adempimento, con codici definiti come segue: • "01" : Nuova impresa con immediato inizio attività economica (per tutti gli enti) • "02" : Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica • "03" : Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese • "04" : Variazione • "05" : Cessazione • "06": Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese	Obbligatorio
oggetto	**enti-destinatari**	-	Elenco degli enti destinatari: si ripete al suo interno l'elemento "ente"	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
enti-destinatari	**ente/@cod**	CodiceEnte	Ente descritto in base a codici di 2 caratteri (vedi avanti)	Obbligatorio. L'elemento "ente" si ripete più volte (min. 1) e presenta sempre l'attributo "cod"
comunicazione-unica-RI	**dichiarante**	-	Informazioni strutturate sul dichiarante	Obbligatorio
dichiarante	**nome**	Stringa di max 50 caratteri	Nome dichiarante	Obbligatorio
dichiarante	**cognome**	Stringa di max 50 caratteri	Cognome dichiarante	Obbligatorio
dichiarante	**qualifica**	Stringa di max 50 caratteri	Valore scelto in tabella	Obbligatorio
dichiarante	**cod-fisc**	Codice Fiscale (16 caratteri)	Codice Fiscale del dichiarante	Obbligatorio
dichiarante	**email**	Email di max 80 caratteri	Indirizzo e-mail o PEC del dichiarante	Obbligatorio
dichiarante	**tel**	Stringa di 15 caratteri massimi	Numero di telefono comprensivo di prefisso	Obbligatorio
comunicazione-unica-RI	**domicilio-pec-impresa**	-	Domicilio elettronico dell'impresa (Posta elettronica Certificata). Può essere richiesta l'assegnazione di un indirizzo nella pratica oppure fornito quello già assegnato all'impresa.	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
domicilio-pec-impresa	**richiesta-indirizzo-pec**	-	Se questo elemento è presente nel tracciato XML significa che l'impresa richiede assegnazione di un (nuovo) indirizzo di Posta Elettronica Certificata.	Obbligatorio se non presente l'elemento "indirizzo-pec"
richiesta-indirizzo-pec	**@email-notifica**	Email (max 80 caratteri)	Indirizzo email per la notifica dell'attivazione dell'indirizzo PEC richiesto.	Obbligatorio per l'elemento "richiesta-indirizzo-pec"
richiesta-indirizzo-pec	**@email-pec-richiesta**	Email (max 80 caratteri)	Indirizzo PEC richiesto che sarà assegnato sul dominio istituzionale predisposto per lo scopo dalle Camere di Commercio.	Obbligatorio per l'elemento "richiesta-indirizzo-pec", il dominio dell'indirizzo deve essere quello istituzionale
domicilio-pec-impresa	**indirizzo-pec**	Email (max 80 caratteri)	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'impresa	Obbligatorio, se non presente l'elemento "richiesta-indirizzo-pec"
comunicazione-unica-RI	**allegati**	Lista di più nodi "allegato"	Lista di tutti gli allegati	Obbligatorio

Padre	Nome Nodo	Tipo	Note	Controlli
Allegati	**allegato**	-	Informazioni sull'allegato, si indicano tutti e solo i file "distinta" in formato PDF con firma digitale, tutti i file fisici componenti la pratica vanno registrati nel "file di riepilogo" previsto nelle specifiche relative al Registro Imprese	Minimo un elemento
Allegato	**@nome-file**	Stringa max 80 caratteri	Nome del file allegato completo di estensione	Obbligatorio
Allegato	**@cod-ente**	CodiceEnte	Codice dell'ente destinatario dell'allegato	Obbligatorio

I tipi evidenziati nel precedente schema sono così definiti:

- **CodiceProvincia**: codice di 2 caratteri identificante la provincia
- **CodiceEnte**: codice di due caratteri identificante gli enti e con i seguenti valori possibili:
  - "AE" : Agenzia Entrate,
  - "IL" : INAIL,
  - "IP": INPS,
  - "RI" : Registro Imprese
- **xs:date**: data composta come stringa di 10 caratteri col formato YYYY-MM-DD dove Y è una cifra per l'anno, M per il mese e D per il giorno.
- **Qualifica**: tabella con i seguenti valori possibili:
  - "Titolare",
  - "Legale rappresentante" ,
  - "Amministratore" ,
  - "Socio" ,
  - "Liquidatore" ,
  - "Curatore fallimentare" ,
  - "Commissario giudiziario"
  - "Notaio",
  - "Delegato",
  - "Professionista incaricato"

- "Associazione di categoria",
- "Consulente",
- "Studio associato",
- "Centro elaborazione dati",

Relativamente agli **Allegati**, la registrazione per tutti i file fisici componenti la pratica deve avvenire nel file di riepilogo prevista nelle specifiche R.I., dove, per i file non già previsti dal R.I., si indicheranno i seguenti codici "TipoDocumento":

- "UCA": distinta della Comunicazione Unica,
- "UCD": file dati della Comunicazione Unica,
- "UVA": distinta della parte IVA,
- "UVD": file dati della parte IVA,
- "ULA": distinta della parte INAIL,
- "ULD": file dati della parte INAIL,
- "UPA": distinta della parte INPS-DM,
- "UPD": file dati della parte INPS-DM,
- "UGA": distinta della parte INPS Agricoltura,
- "UGD": file dati della parte INPS Agricoltura.

La URI **http://sitoregistroimprese.it/** utilizzata nelle specifiche seguenti è a titolo d'esempio, l'indirizzo di riferimento per le risorse in rete è stabilito dal DPCM previsto sempre all'art. 9 della legge 40/2007 o con ulteriore comunicazione da parte degli enti competenti.

Lo schema XSD del modulo è definito come segue:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"

xmlns="http://sitoregistroimprese.it/PraticheTelematiche/ComunicazioneUnicaRI/v
1"
  targetNamespace="
http://sitoregistroimprese.it/PraticheTelematiche/ComunicazioneUnicaRI/v1">

  <xs:simpleType name="CodiceEnte">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="AE"/>
      <xs:enumeration value="IL"/>
      <xs:enumeration value="IP"/>
      <xs:enumeration value="RI"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="EmailAddress">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value=".*@.*"/>
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceProvincia">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="StringDenominazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceFiscale">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="16"/>
    <xs:minLength value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TipoAdempimento">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01"/>
    <xs:enumeration value="02"/>
    <xs:enumeration value="03"/>
    <xs:enumeration value="04"/>
    <xs:enumeration value="05"/>
    <xs:enumeration value="06"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodicePratica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="NumeroTelefonico">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="4"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceQualifica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="TITOLARE"/>
    <xs:enumeration value="LEGALE RAPPRESENTANTE"/>
    <xs:enumeration value="AMMINISTRATORE"/>
    <xs:enumeration value="SOCIO"/>
    <xs:enumeration value="LIQUIDATORE"/>
    <xs:enumeration value="CURATORE FALLIMENTARE"/>
    <xs:enumeration value="COMMISSARIO GIUDIZIARIO"/>
    <xs:enumeration value="NOTAIO"/>
    <xs:enumeration value="DELEGATO"/>
    <xs:enumeration value="CONSULENTE"/>
    <xs:enumeration value="PROFESSIONISTA INCARICATO"/>
    <xs:enumeration value="STUDIO ASSOCIATO"/>
    <xs:enumeration value="ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA"/>
    <xs:enumeration value="CENTRO ELABORAZIONE DATI"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NumeroProtocolloRI">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="999999999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SottoNumeroProtocolloRI">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NumeroREA">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minExclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9999999"/>
  </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="String80">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="String50">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="String10">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:element name="comunicazione unica RI">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

<!-- ANAGRAFICA IMPRESA -->
        <xs:element name="anagrafica-impresa">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="denominazione" type="StringDenominazione"/>
              <xs:element name="cod-fisc" type="CodiceFiscale" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="provincia-sede" type="CodiceProvincia"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!   OGGETTO COMUNICAZIONE   >
        <xs:element name="oggetto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="enti-destinatari">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
```

```
                    <xs:element name="ente">
                      <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="cod" type="CodiceEnte"/>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute           name="cod-pratica"           use="required"
type="CodicePratica"/>
            <xs:attribute name="adempimento" use="required"
              type="TipoAdempimento"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- ESTREMI DICHIARANTE -->
        <xs:element name="dichiarante">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="nome" type="String50"/>
              <xs:element name="cognome" type="String50"/>
              <xs:element name="qualifica" type="CodiceQualifica"/>
              <xs:element name="cod-fisc" type="CodiceFiscale"/>
              <xs:element name="email" type="EmailAddress"/>
              <xs:element name="tel" type="NumeroTelefonico"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- DOMICILIO ELETTRONICO (PEC) -->
        <xs:element name="domicilio-pec-impresa">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:choice>
                <xs:element name="richiesta-indirizzo-pec">
                  <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="email-notifica" type="EmailAddress"
                      use="required"/>
                    <xs:attribute                     name="email-pec-richiesta"
type="EmailAddress"
                      use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="indirizzo-pec" type="EmailAddress"/>
```

```
              </xs:choice>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

<!-- ELENCO ALLEGATI -->
        <xs:element name="allegati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="allegato">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="nome-file" type="String80"/>
                  <xs:attribute name="cod-ente" type="CodiceEnte"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>


<!-- PARTE AD USO INTERNO DELL'UFFICIO -->
        <xs:element name="protocollazione" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="anno" type="xs:gYear"/>
            <xs:attribute                             name="numero-protocollo-ri"
type="NumeroProtocolloRI"/>
            <xs:attribute name="sotto-numero-protocollo-ri"
              type="SottoNumeroProtocolloRI"/>
            <xs:attribute name="data-protocollo-ri" type="xs:date"/>
            <xs:attribute name="data-arrivo-comunicazione" type="xs:date"/>
            <xs:attribute name="data-inoltro-ente" type="xs:date"/>
            <xs:attribute name="numero-rea" type="NumeroREA"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ufficio-ri" type="CodiceProvincia" use="required"/>
      <xs:attribute name="sw-producer" type="String80" use="required"/>
      <xs:attribute name="sw-version" type="String10" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

</xs:schema>
```

Un esempio di file XML di modello di comunicazione:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <comunicazione-unica-RI
    xmlns="http://sitoregistroimprese.it/PraticheTelematiche/ComunicazioneU
    nicaRI/v1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://sitoregistroimprese.it/PraticheTelematiche/Co
    municazioneUnicaRI/v1 comunicazione_unica_ri.xsd" ufficio-ri="RM" data-
    comunicazione="2007-02-22" sw-producer="ComUnica" sw-version="1.0">
  - <anagrafica-impresa>
      <denominazione>NUOVA SOCIETA' S.R.L.</denominazione>
      <provincia-sede>RM</provincia-sede>
    </anagrafica-impresa>
  - <oggetto cod-pratica="B12P2837" adempimento="01">
    - <enti-destinatari>
        <ente cod="AE" />
        <ente cod="IL" />
        <ente cod="IP" />
        <ente cod="RI" />
      </enti-destinatari>
    </oggetto>
  - <dichiarante>
      <nome>ROSSI</nome>
      <cognome>ANTONIO</cognome>
      <qualifica>TITOLARE</qualifica>
      <cod-fisc>RSSNTN70A01L736U</cod-fisc>
      <email>ANTONIO.ROSSI@POSTACERTIFICATA.IT</email>
      <tel>9999999999</tel>
    </dichiarante>
  - <domicilio-pec-impresa>
      <richiesta-indirizzo-pec email-notifica="IMPRESA@POSTA.IT" email-pec-
        richiesta="PROVA@POSTACERTIFICATA.IT" />
    </domicilio-pec-impresa>
  - <allegati>
      <allegato nome-file="B12P2837.IVA.PDF.P7M" cod-ente="AE" />
      <allegato nome-file="B12P2837.INPS.PDF.P7M" cod-ente="IP" />
      <allegato nome-file="B12P2837.INAIL.PDF.P7M" cod-ente="IL" />
      <allegato nome-file="B12P2837.PDF.P7M" cod-ente="RI" />
    </allegati>
    <protocollazione anno="2007" data-arrivo-comunicazione="2007-02-01"
      numero-protocollo-ri="123456789" data-inoltro-ente="2007-02-01"
      numero-rea="1234567" sotto-numero-protocollo-ri="1234" />
  </comunicazione-unica-RI>
```


Regole di navigazione negli applicativi informatici

Il modello descritto è informatico, è libera la creazione di applicativi informatici che lo realizzano. Oltre ai controlli già descritti negli schemi, ci sono regole comuni da seguire per una corretta compilazione.

- ➢ In caso di comunicazione di nuova impresa o di inizio attività, sono possibili casi alternativi:

a. Costituzione di un'impresa con immediato inizio attività, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
   i. Agenzia delle entrate, se si richiede l'assegnazione del codice fiscale e/o della partita IVA
   ii. Registro Imprese
   iii. INAIL
   iv. INPS
      1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese
      2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM
      3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura
b. Costituzione di un'impresa senza inizio attività, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
   i. Agenzia delle entrate, se si richiede l'assegnazione del codice fiscale e/o della partita IVA;
   ii. Registro Imprese;
c. Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
   i. Registro Imprese, se si comunica l'inizio attività previsto per il R.E.A. ;
   ii. INAIL, se si comunica l'inizio attività ai fini INAIL;
   iii. INPS, se si comunica l'inizio attività ai fini INPS, distintamente per i seguenti punti:
      1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese;
      2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM;
      3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura.

➢ In caso di comunicazione di variazione, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
   i. Agenzia Entrate, se la modifica lo prevede;
   ii. Registro Imprese, se la modifica lo prevede;
   iii. INAIL, se la modifica lo prevede;
   iv. INPS, se la modifica lo prevede, distintamente per i seguenti punti:

1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese;
2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM;
3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura;

- In caso di comunicazione di cessazione, sono possibili casi alternativi:
  a. Cessazione dell'attività, in tal caso si deve valorizzare l'adempimento di cessazione, con enti e modulistiche come segue:
     i. Agenzia delle entrate;
     ii. Registro Imprese;
     iii. INAIL;
     iv. INPS;
        1. se l'impresa ricade sotto la gestione prevista per Artigiani e commercianti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nella parte Registro Imprese;
        2. se l'impresa ha dei dipendenti, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS DM;
        3. se l'impresa esercita attività agricola, deve essere compilata la relativa modulistica prevista nel documento per INPS Agricoltura.
  b. Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese, in tal caso si deve valorizzare il corrispondente tipo di adempimento, con enti e modulistiche come segue:
     i. Agenzia delle entrate, se non già comunicato per la cessazione al punto a) precedente;
     ii. Registro Imprese;
     iii. INAIL, se non già comunicato per la cessazione al punto a) precedente;
     iv. INPS, se non già comunicato per la cessazione al punto a) precedente.

La presentazione di stampa del modello

Il file-distinta con la rappresentazione grafica del modello è allegato alla presente documentazione come "RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA", costituisce schema da realizzare (limitatamente ai nomi dei riquadri e dei campi) e presentare all'utente per la visione dei dati compilati e la firma digitale.

Camere di commercio — Ufficio del Registro delle Imprese

Comunicazione unica per la nascita d'impresa (art.9 D.L. 7/2007)

valida anche per Agenzia Entrate INAIL INPS

Versione 1.0

1. Ufficio Registro Imprese destinatario

Sigla provincia dell'Ufficio Registro Imprese [ ]

2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione

Denominazione [ ]

Codice fiscale [ ] Provincia sede [ ]

3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione)

Adempimento:
- Nuova impresa con immediato inizio attività economica (per tutti gli enti) ○
- Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica ○
- Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese ○
- Variazione ○
- Cessazione ○
- Cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese ○

Ente destinatario:
- Agenzia Entrate ☐
- INAIL ☐
- INPS ☐
- Registro Imprese ☑

Codice pratica [ ]

4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome [ ] Nome [ ]

Qualifica [ ] Cod. fiscale [ ]

Indirizzo email o PEC [ ] Telefono [ ]

5. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa [ ]

☐ Richiedo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'impresa (*)

Email per la notifica dell'attivazione PEC [ ]

6. Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Ente destinatario

(*) Il servizio di Posta Elettronica Certificata Legalmail, di cui si richiede l'attivazione, è regolato dalle condizioni generali del contratto (all'indirizzo www.legalmail.it/com-unica) che si dichiara espressamente di accettare

07A10657

DECRETO 14 novembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Dzindic Asmir, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia di responsabile tecnico delle attività di installatore di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Dzindic Asmir, cittadino della Bosnia Erzegovina, ha chiesto il riconoscimento del diploma denominato «Diploma di Maturità» numero di registro 35-I/89, presso la scuola media superiore denominata «Liceo con le scuole tecniche» di Derventa, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di istallazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui alle lettere *a)* e *b)*, art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 22 ottobre 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i loro contenuti formativi, unitamente all'esperienza professionale maturata presso impresa del settore operante in Italia ed abilitata per le lettere richieste, idonei e attinenti all'esercizio delle attività di installatore di impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA - Installazione impianti, e di Confartigianato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dzindic Asmir, cittadino della Bosnia Erzegovina, nato il 2 giugno 1975 a Derventa (Bosnia Erzegovina), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installatore di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A10550

DECRETO 21 novembre 2007.

Scioglimento della cooperativa «Service & Service società cooperativa a responsabilità limitata», in Cannara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste la relazione del commissario governativo relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*sepitiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Service & Service società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cannara

(Perugia), costituita in data 21 ottobre 1997, con atto a rogito del notaio dott. Filippo Improta di Foggia, REA n. 234803, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Proietti Maria Antonella nata a Spoleto (Perugia) il 10 novembre 1964, con studio in Spoleto (Perugia) a via Flaminia n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A10661

DECRETO 29 novembre 2007.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006;

Visto in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1 della citata legge 17 luglio 2006, n. 233 come chiarito dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che inserisce un'aggiunta all'art. 1, comma 9-*bis,* quinto periodo, per precisare che la disposizione «deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta» e sostituisce, nel medesimo periodo, le parole «salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del citato regio decreto» con le parole «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario liquidatore»;

Considerato che l'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 estende l'applicazione della nomina dei Commissari unici a tutti i consorzi ai quali la legge n. 233/2006 non era stata applicata e precisamente ai consorzi con organi monocratici, ai consorzi con autorizzazione al deposito di una proposta di concordato, ai consorzi in concordato ex art. 214;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. GAB.274 del 4 giugno 2007 con il quale il dott. Domenico Pappaterra è stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria in sostituzione del dott. Antonino Foti;

Considerato che in data 8 agosto 2007 il dott. Domenico Pappaterra ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Commissario liquidatore in sostituzione del dott. Domenico Pappaterra;

Ritenuto opportuno nominare Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria il dott. Giacomo Giuseppe Fichera la cui qualificazione professionale garantisce l'esperienza e la professionalità necessaria al completamento della procedura concordataria del Consorzio;

Ritenuta la sussistenza in capo al dott. Giacomo Giuseppe Fichera delle professionalità tecniche ed amministrative necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Giuseppe Fichera, nato il 31 maggio 1970 a Catania ed ivi residente, è nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione del dott. Domenico Pappaterra, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE CASTRO

07A10617

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 novembre 2007.

Riconoscimento, al dott. Ghirimoldi Nicolás Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Ghirimoldi Nicolás Alberto, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Pediatria» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Ghirimoldi Nicolás Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Pediatria» rilasciato in data 2 aprile 1991 dal «Ministerio de Salud y Medio Ambiente», Santa Fé (Argentina) al dott. Ghirimoldi Nicolás Alberto, nato a Casilda (Argentina) il 12 marzo 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Ghirimoldi Nicolás Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in pediatria.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10664

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Paesani Nataloni Stefania, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Paesani Stefania, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Pediatria» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 marzo 2007 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Paesani Stefania è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Preso atto che la dott.ssa Paesani Stefania e iscritta all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Como dal 28 gennaio 2003;

Visto il decto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Pediatria» rilasciato in data 30 giugno 1996 dal «Boston City Hospital» di Boston (Massachusetts - Stati Uniti) alla dott.ssa Paesani Nataloni Stefania, cittadina italiana, nata a Bologna il 28 gennaio 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Paesani Stefania è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in pediatria.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10663

DECRETO 30 novembre 2007.

Riconoscimento, al dott. Abdelrazek Ibrahim, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardio-vascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Abdelrazek Ibrahim, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «Cardiologia», conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardio-vascolare;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 gennaio 2007 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 24 e 26 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Abdelrazek Ibrahim è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardio-vascolare;

Preso atto che il dott. Abdelrazek Ibrahim è iscritto all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Verona dal 24 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Cardiologia», rilasciato in data 22 febbraio 2005 dall'Ospedale Yichilov, Università di Tel Aviv (Israele) al dott. Abdelrazek Ibrahim, cittadino italiano, nato a Kfar Saba (Israele) il 10 maggio 1962, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Abdelrazek Ibrahim è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardio-vascolare.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A10662

DECRETO 5 dicembre 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Diamante», in Codrongianos.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, n. 3585 con il quale, a seguito del parere non favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 dicembre 2004 in merito alla certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese, prodotta dalla società titolare, è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Diamante» di Codrongianos (Sassari);

Considerato che la società San Martino S.r.l., titolare dell'acqua minerale sopra nominata, ha fatto pervenire, unitamente alla certificazione analitica integrativa concernente la determinazione dei sopra menzionati parametri, anche la documentazione relativa alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Diamante» di Codrongianos (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 5 dicembre 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A10616

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2007.

Modifica di alcuni decreti relativi a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che preve-

dono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le delibere del 3 novembre 1997, del 19 ottobre 1998, e i decreti dirigenziali, n. 781 del 30 dicembre 1999 e n. 719 del 23 ottobre 2000, con i quali, rispettivamente, i progetti n. 062285 presentato dalla Cartiere Marchi S.p.a. (già Cartiera Valchiampo S.p.a., n. 063892 presentato dalla Cartiere Marchi S.p.a. (già Cartiera di Sarego S.p.a.), n. 6482 presentato dalla Cartiere Marchi S.p.a. (già Cartiera di Villorba S.p.a. e n. 7055 presentato dalla Officine Meccaniche Natalino Corazza S.p.a. sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note del 3 agosto 2007, pervenute in data 11 settembre 2007 prot. n. 9016 e n. 9017, con le quali l'istituto convenzionato ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 ottobre 2007, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

062285 Cartiere Marchi S.p.a. (già Cartiera Valchiampo S.p.a.) Altavilla Vicentina (Vicenza) «Carte monopatinate per etichette resistenti a umido, agli alcali ed ai grassi, anche metalizzabili sottovuoto e fungo resistenti, e per manifesti resistenti ad umido ed antifiamma: prodotti e processi».

Rispetto a quanto deliberato in data: 3 novembre 1997;

Variazione della titolarità in capo a Burgo Group S.p.a., Altavilla Vicentina (Vicenza).

La variazione della titolarità è subordinata al rilascio da parte degli interessati di fidejussioni dei nuovi soci di controllo o di fidejussione bancaria.

063892 Cartiere Marchi S.p.a. (già Cartiera di Sarego S.p.a.) Altavilla Vicentina (Vicenza) «Carte patinate classiche di nuova generazione lucide, matt e satin».

Rispetto a quanto deliberato in data: 19 ottobre 1998;

Variazione della titolarità in capo a Burgo Group S.p.a., Altavilla Vicentina (Vicenza).

La variazione della titolarità è subordinata al rilascio da parte degli interessati di fidejussioni dei nuovi soci di controllo o di fidejussione bancaria.

6482 Cartiere Marchi S.p.a. (già Cartiera di Villorba S.p.a.) Altavilla Vicentina (Vicenza) «Nuove carte patinate moderne ultraleggere velvet touch per stampa roto offset ad alta opacità, elevato grado di bianco e rilevante effetto 3D».

Rispetto a quanto decretato in data: 23 ottobre 2000;

Variazione della titolarità in capo a Burgo Group S.p.a., Altavilla Vicentina (Vicenza).

7055 Officine Meccaniche Natalino Corazza S.p.a. Bologna «Ricerca di una macchina per la confezione di porzioni di formaggio fuso, burro e di dadi da brodo in pasta».

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 1999;

Variazione della titolarità in capo alla Sympak Corazza S.p.a., Milano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

Roma, 29 novembre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A10658

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 7 novembre 2007.

Elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2005, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005 e 10 marzo 2006 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da Associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di due nuove attrazioni nonché la modifica e l'integrazione della descrizione di due attrazioni già presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale di sopralluogo del 7 luglio 2005 della Commissione comunale associata di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dei comuni di Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e Coriano relativo al parere sull'attrazione «Mixtreme - Percorso vita sospeso»;

Visto il verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2004 della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del comune di Pescara relativo al parere sull'attrazione «Minislitta»;

Sentito il parere conforme espresso nella seduta dell'11 aprile 2007 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n. 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopraccitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

Mixtreme - Percorso vita sospeso (Grande Attrazione).

«Percorso vita in quota su uno o più piani realizzato con carpenteria e legno lamellare e basamenti di ancoraggio amovibili, in modo da rendere completamente modulare e traslocabile la struttura, adatta a bambini e adulti. Essa è costituita da tracciati, ponti, passerelle ed altre prove con cui i partecipanti mettono alla prova le loro abilità e destrezze, con percorso libero o a tempo, impegnandosi in percorsi che altrimenti si troverebbero solo in particolari situazioni naturali.».

Minislitta (Grande Attrazione).

«Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in altezza. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo di una scala fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte più bassa.»

Art. 2.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e delle descrizioni delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:

Ruota panoramica (Grande Attrazione).

Alla indicazione «Diametro oltre i 12 metri» va aggiunta l'espressione «e non superiore a 50 metri».

La denominazione e la descrizione dell'attrazione «Casa Girevole» (Media Attrazione) sono così modificate:

Casa o altro soggetto girevole.

Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole, o una barca, o un aereo o altra forma, poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico.

La descrizione dell'attrazione «Labirinto Cristalli» (Media Attrazione) è così modificata:

trattasi di un padiglione con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione.

Può essere dotato di elementi mobili e soffi d'aria che mettono ulteriormente alla prova l'abilità dell'utente nel raggiungere l'uscita.

Roma, 7 novembre 2007

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo
NASTASI

Il capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza
CALVO

07A10686

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 novembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Eulalia Villoldo Pujol, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio

1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 1° dicembre 2003, n. 89, il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Villoldo Pujol Eulalia, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 24 marzo 2006 (prot. n. 2906) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 26 ottobre 2007, prot. 21840, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative superate (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore Titulo de Diplomado en Profesorado de Educación General Básica (Especialidad de Educacitin prescolar), rilasciato a Madrid il 15 aprile 1981 dalla Escuela Universitaria del Profesorado Educación General Bàsica de Barcelona, posseduto dalla cittadina comunitaria Villoldo Pujol Eulalia nata a Barcellona (Spagna) il 23 ottobre 1959, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente:

nella scuola dell'infanzia;

nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A10548

DECRETO 27 novembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giusy Caruso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Giusy Caruso, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, congiuntamente ad altra formazione acquisita in Italia, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1,

comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115) al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor» in musica, con pianoforte come materia principale, conseguito il 26 giugno 2002 presso la Codarts di Rotterdam (Paesi Bassi);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuischrift Hoger Beroepsonderwijs Afstudeerrichting: Piano Klassieke Muziek 2e fase - Specialisatie: Solo» conseguito il 10 giugno 2004 presso la Hogeschool voor muziek en dans Rotterdams Conservatorium, posseduto dalla prof.ssa Giusy Caruso, cittadina italiana nata a Cosenza il 30 marzo 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A10549

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 5 dell'8 gennaio 2003, con il quale l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;

Visto il decreto 29 novembre 2005, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 dicembre 2005;

Visto il decreto 10 marzo 2006, con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 17 aprile 2006;

Visto il decreto 21 giugno 2006, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 2, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 luglio 2006;

Visto il decreto 20 ottobre 2006, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 9 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela del Carciofo Romanesco del Lazio che ha confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio l'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25;

Considerato che l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 novembre 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa con sede in Roma, piazza Marconi n. 25 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Carciofo Romanesco del Lazio, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Carciofo Romanesco del Lazio rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lazio.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10655

DECRETO 11 dicembre 2007.

Modifica del decreto 29 settembre 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 239 del 13 ottobre 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Vista la nota del 4 dicembre 2007, numero di protocollo n. 23310, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento alle richieste avanzate dal Consorzio del Gorgonzola;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 4 dicembre 2007, numero di protocollo n. 23310;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 29 settembre 2005 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 4 dicembre 2007, numero di protocollo n. 23310 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A10654

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2007.

Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Adozione della tabella ATECO 2007.

1.1 Il 1° gennaio 2008 entra in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica sul sito www.istat.it

1.2 I codici di classificazione delle attività economiche riportati nella tabella ATECO 2007 sono configurati in sei cifre e, ove richiesta, è obbligatoria l'indicazione di tutte le sei cifre che compongono ciascun codice.

1.3 A partire dal 1° gennaio 2008 il codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate ed in ogni altro adempimento, ove richiesto, deve essere desunto dalla tabella ATECO 2007. Fanno eccezione le dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove è prevista l'indicazione del codice dell'attività economica in 5 cifre.

1.4 La modifica del codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella ATECO 2007 non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le dichiarazioni di variazione dati, presentate successivamente all'entrata in vigore della tabella ATECO 2007 con modello AA7, AA9, ovvero ANR, devono contenere i codici delle attività esercitate coerentemente con la tabella stessa.

Motivazioni.

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007, che scaturisce dall'esigenza di un'unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU. La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).

La ATECO 2007 fino alla V cifra è stata definita da un apposito Comitato cui hanno partecipato rappresentanti della pubblica amministrazione ed associazioni di categoria, mentre l'estensione alla VI cifra è frutto della collaborazione tra ISTAT, Agenzia delle entrate ed UnionCamere. Nell'ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi, la ATECO 2007 viene adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della pubblica amministrazione.

La tabella ATECO 2007 viene adottata dall'Agenzia delle entrate in sostituzione della tabella ATECOFIN 2004, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 e in vigore fino al 31 dicembre 2007.

I codici delle attività economiche contenuti nella nuova tabella ATECO 2007 devono essere utilizzati negli atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° gennaio 2008 e in tutti gli altri adempimenti, qualora richiesto, da porre in essere con la medesima Agenzia. Fanno eccezione le dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove è prevista l'indicazione del codice dell'attività economica in cinque cifre.

Nel provvedimento è precisato che l'adozione della nuova tabella ATECO 2007 non comporta l'obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'utilizzo dei modelli AA7, AA9, o ANR. Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata ai sensi della norma sopra citata, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova tabella ATECO 2007.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione della classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2007

Il direttore: ROMANO

07A10656

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 dicembre 2007.

Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni, in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'art. 11, comma 3, che dispone che, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, i comuni possono, tra l'altro, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l'art. 66 che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'art. 43, comma 4, che dispone, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi da 194 a 200, che disciplina i termini e le modalità per il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2007, concernente l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, che ha introdotto un nuovo regime convenzionale a decorrere dal 1º gennaio 2008;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2007, concernente il decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;

Considerate le indicazioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007, ed in particolare la previsione che il sistema di interscambio rientra negli strumenti a supporto del decentramento;

Dispone:

Art. 1.

Accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria

1. Al fine di assicurare e garantire l'effettiva applicazione del principio di interoperabilità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, i comuni, le comunità montane, le unioni dei comuni ed altre forme associative di comuni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, fermo restando il divieto di cui all'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accedono al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del territorio in esenzione dal versamento degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

2. I comuni, le comunità montane, le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni accedono alla banca dati ipotecaria alle condizioni di cui al comma precedente, esclusivamente qualora ricorrano anche i presupposti di esenzione dalle tasse ipotecarie previsti dalla normativa vigente e dichiarino, all'atto dell'adesione alle condizioni generali di cui all'art. 2 del presente decreto, di utilizzare l'accesso per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dalla medesima normativa.

Art. 2.

Condizioni generali di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria è consentito previa adesione dei soggetti di cui all'art. 1 alle condizioni generali di cui all'allegato *A*, recante «Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007», che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'adesione alle condizioni di cui al precedente comma avviene esclusivamente in via telematica e mediante sottoscrizione con firma digitale.

Art. 3.

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Al fine di garantire la continuità nell'accesso alla banca dati ipocatastale, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e le altre forme associative di comuni, titolari, alla data del 31 dicembre 2007, della convenzione per l'accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria in esenzione dal versamento dei tributi catastali e delle tasse ipotecarie, mantengono l'accesso alle predette banche dati senza alcun onere fino e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO *A*

Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007

tra:

l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5 in persona del legale rappresentante, di seguito denominata «Agenzia»

e:

.... CF/PI: ....

con residenza/sede in . ... rappresentato da

.... in qualità di ....

di seguito denominato «Utente».

Premesso:

che l'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

che il comma 3 dell'art. 5 del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 include il sistema di interscambio negli strumenti a supporto del decentramento;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 prevede la fruizione dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del territorio da parte dei comuni;

che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede espressamente la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario;

che con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007 è stato regolamentato l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative di comuni;

che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria.

Tutto ciò premesso, l'Utente aderisce alle seguenti condizioni di accesso al servizio;

Art. 1.

Oggetto

1. L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.

Art. 2.

Importi dovuti

1. L'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale è consentito senza alcun onere per l'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007.

2. L'accesso alla banca dati ipotecaria è consentito senza alcun onere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007; a tal fine, l'Utente dichiara di accedere alla banca dati ipotecaria esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti da almeno una delle seguenti norme di esenzione dalle tasse ipotecarie: art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992; art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 3.

Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali

1. L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione delle presenti condizioni di accesso rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4.

Gestione dei sistemi informativi

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Art. 5.

Disabilitazione

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata disabilitazione dell'accesso al servizio.

2. L'utilizzo dell'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria in violazione dell'art. 2, comma 2, comporta l'immediata disabilitazione al servizio ed il recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte.

3. La disabilitazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Foro competente

1. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente è quello di Roma.

Art. 7.

Durata

1. L'abilitazione all'accesso al servizio decorre dalla data di adesione alle presenti condizioni generali ed ha durata di dieci anni.

Art. 8.

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 9.

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del territorio - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni - Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio.

p. *l'Agenzia del territorio*
Il Direttore dell'Agenzia pro-tempore

L'utente *

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'utente approva specificamente i seguenti articoli 5 e 7.

L'utente *

* Sottoscritto con firma digitale

07A10788

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 30 novembre 2007.

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed, in particolare, l'art 13»;

Visto il proprio decreto del 24 gennaio 2003, concernente il «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione n. 5A allegata al verbale n. 77 della seduta del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2007, relativa alla costituzione, nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, del Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici (CRiVIB);

Vista la deliberazione n. 5B allegata al verbale n. 77 della seduta del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2007, relativa alla costituzione, nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, di una nuova struttura dipartimentale denominata Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nella quale far confluire le competenze sinora ripartite tra il Dipartimento sanità alimentare ed animale ed il Centro nazionale per la qualità degli alimenti ed i rischi alimentari;

Visto l'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, a norma del quale «... i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ...»;

Vista la propria nota prot. n. 674 del 4 ottobre 2007 con la quale le deliberazioni n. 5A e n. 5B allegate al verbale n. 77 della seduta del consiglio di amministrazione del 17 luglio 2007 sono state trasmesse al Ministero della salute ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per l'approvazione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Vista la nota prot. n. DGRST6/I.4.d.a.16/60-7100 del 29 ottobre 2007, con la quale il Ministero della salute ha comunicato l'approvazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 5A e n. 5B del 17 luglio 2007;

Tenuto conto che, con nota prot. DFP-00048734 del 25 ottobre 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ha espresso parere favorevole alla approvazione delle succitate deliberazioni;

Ritenuto di procedere alla modifica ed integrazione del Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità adottato con proprio decreto del 24 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Il Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità di cui al proprio decreto del 24 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato ed integrato:

1) l'art. 8, primo comma, lettera *a)* è così sostituito: «*a)* Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; missione: espletamento delle competenze tecnico-scientifiche concernenti tutti gli aspetti della sicurezza alimentare, quali patologie nutrizionali e stili di vita, sanità pubblica veterinaria, sicurezza e qualità degli alimenti»;

2) l'art. 9, primo comma, è così sostituito ed integrato «Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione specifica per ciascuno indicata: *a)* Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi sanitari; *b)* Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS; missione: lotta contro l'HIV/AIDS e le sindromi associate tramite lo studio dei meccanismi patogenetici dell'infezione e della malattia e lo sviluppo di vaccini; *c)* Centro per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici; missione: effettuazione di valutazione, controllo, sorveglianza e ricerca sui prodotti immunobiologici»;

3) l'art. 11, primo comma, è così integrato: «Al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di alimenti e medicina veterinaria, nonché parte delle attività svolte dal laboratorio di metabolismo e biochimica patologica. Al Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare afferiscono, altresì, le competenze precedentemente ripartite tra il Dipartimento sanità alimentare ed animale ed il Centro nazionale per la qualità degli alimenti ed i rischi alimentari»;

4) l'art. 12, primo comma, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2007

Il presidente: GARACI

07A10652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Approvazione dello statuto dell'ENIT Agenzia nazionale del turismo

Con decreto del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo del 10 dicembre 2007, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è approvato lo statuto del-l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo di cui alla delibera del consiglio di amministrazione n. 25 del 26 luglio 2007.

07A10648

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, con allegati, firmato a Pechino il 9 giugno 1998.

Il giorno 17 ottobre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, firmato a Pechino il 9 giugno 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 agosto 2007, n. 135, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2007.

In conformità all'art. X, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 17 ottobre 2007.

07A10605

Limitazione di funzioni del titolare del Console onorario in Bishkek (Kirghizistan)

(Omissis);

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

Il signor Giorgio Fiacconi, console onorario in Bishkek (Kirghizistan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) accettazione di autocertificazioni di cittadini italiani, rilascio di vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Bishkek;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Bishkek;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata della Repubblica di Germania in Bishkek della documentazione relativa al rilascio dei visti ai titolari di passaporti di ordinari;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio dei visti ai titolari di passaporti di servizio o diplomatici;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Astana;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2007

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

07A10603

Rilascio di *exequatur*

In data 30 novembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Stefano Zurrida, Console onorario della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in Milano.

In data 28 novembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Eugenio Alessandro Kielland, Console onorario del Rogno di Norvegia in Genova.

In data 28 novembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giovanna Maria Biamonti, Console onorario del Principato di Monaco in Ventimiglia.

07A10604 - 07A10606 - 07A10607

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Parrocchia della Beata Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, in Modena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 novembre 2007, la Parrocchia della Beata Vergine Mediatrice di tutte le Grazie, con sede in Modena, ha assunto la denominazione di Parrocchia Beata Vergine Mediatrice, con sede in Modena.

07A10668

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valore militare

Con il D.P.R. n. 2025 del 24 luglio 2007, al Capitano Marra Paolo, nato a Salerno, il 2 agosto 1974, è stata concessa un medaglia di Bronzo al Valore Militare, con la seguente motivazione: «Comandante di Compagnia Bersaglieri, posto al comando di un dispositivo a livello complesso minore comprendente unità bersaglieri, di lagunari e di cavalleria blindata incaricato di evacuare il personale della Task force "eleven" isolato presso la base "Libeccio" di An Nasiriyah, dimostrava eccezionali doti di freddezza, coraggio e perspicacia nell'assolvimento del compito ricevuto. Penetrato all'interno della base, nonostante violento ed incessante fuoco avversario di bombe da mortaio, armi controcarro e armi automatiche, si esponeva ripetutamente dove più alto era il rischio per intraprendere, senza frapporre indugio, le operazioni di evacuazione del personale ed il recupero dei materiali sensibili ivi allocati, coordinando in maniera impeccabile le pedine tattiche poste ai propri ordini, riuscendo anche a neutralizzare con azioni di fuoco chirurgiche diverse sorgenti di fuoco avversarie. In particolare, quando il fuoco avversario si faceva più fitto ed incalzante, dopo aver provveduto a mettere in sicurezza il proprio personale, si esponeva ripetutamente al rischio riuscendo a distruggere i mezzi resisi inefficienti durante più di 24 ore di fuoco avversario e a recuperare l'unico mezzo marciante. Successivamente, durante il movimento di ripiegamento verso base White Horse, veniva più volte fatto segno a fuoco di armi automatiche e controcarro sui fianchi e sul tergo in maniera proditoria e da distanza ravvicinata. Nell'occasione riusciva a mantenere con estrema freddezza e lucidità il controllo della sua unità, coordinandone l'azione in maniera mirabile ed efficace.

Figura nobilissima di comandante, chiaro esempio di elette virtù militari, di non comune coraggio e di profonda umanità». — An Nasiriyah, 16 maggio 2004

07A10522

Conferimento di onorificenza al merito di Marina

Con decreto 11 ottobre 2007, al Capitano Russo Pietro, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 16 aprile 1954, è stata concessa una medaglia d'Argento al Merito di Marina, con la conseguente motivazione: «Comandante del m/pesca "Ofelia Prima" impegnato in operazioni di pesca nel Canale di Sicilia, a circa 55 miglia a sud di Lampedusa assisteva, sottobordo il proprio motopesca, al rovesciamento di una imbarcazione di extracomunitari. Il Comandante Russo, con pronta determinazione e con elevatissima perizia marinaresca manovrava la propria unità e, nonostante le condizioni meteo-marine avverse, riusciva a trarre in salvo 21 malcapitati sottraendoli da sicura morte. Il comportamento del Capitano Russo, ispirato alle massime espressioni di solidarietà umana e della perizia marinaresca, ha contenuto l'entità della sciagura che era in corso, permettendo di ridurre al minimo il numero delle vittime perite nell'occasione. Marinaio di elevata professionalità che ha contribuito con questa meritoria azione ad accrescere e rafforzare il prestigio ed il lustro della marineria italiana». — Canale di Sicilia, 24 settembre 2006

07A10520

Conferimenti di onorificenze al valore dell'Esercito

Con D.P.R. 6 novembre 2007, al Generale di Corpo d'Armata Fraticelli Giulio, nato a Civitavecchia (Roma) il 26 agosto 1940, è stata concessa una medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito, con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale in possesso di ammirevoli qualità morali, evidenziava, costantemente, straordinarie capacità professionali, brillante intuito ed eccelsa abilità realizzativa nella soluzione delle molteplici problematiche insorte nell'assolvimento delle alte funzioni a lui affidate.

Nell'arco della sua carriera, ricopriva, incarichi di assoluto rilievo e di grande responsabilità quali, in ambito internazionale, quello di Consigliere Militare del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nonché, nel contesto nazionale, di Vice Segretario Generale/Vice Direttore Nazionale degli Armamenti e, successivamente, di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

In particolare, nell'espletamento di tale carica che lo poneva al vertice della F.A., in virtù della sua guida ferma, intelligente e determinata, sempre improntata all'esempio, consentiva all'Esercito Italiano di conseguire rilevanti e ambiziosi obiettivi in numerosi settori, quali l'approntamento delle forze, l'ammodernamento degli equipaggiamenti e l'effettuazione delle delicatissime missioni fuori area.

Ufficiale Generale di altissimo livello e dalle ammirevoli virtù militari, che ha servito incondizionatamente per oltre quarantasei anni l'istituzione, contribuendo a rafforzare e ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Esercito e dell'Italia». — Roma, 22 luglio 2005

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2007, al Generale Mosca Moschini Rolando, nato a Terni il 9 marzo 1939, è stata concessa una medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito, con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale dalle ammirevoli qualità morali, si prodigava nella soluzione delle molteplici problematiche insorte nell'assolvimento delle alte funzioni a lui affidate con straordinarie capacità professionali, brillante intuito ed eccelsa abilità realizzativa.

Nell'arco della sua carriera, ricopriva, con straordinaria perizia, incarichi di assoluto rilievo e di grande responsabilità quali quello di Comandante del 3º Corpo d'Armata, di Comandante Generale della Guardia di Finanza e, successivamente, di Capo di Stato Maggiore della Difesa.

In particolare, nell'espletamento di tale carica che lo poneva al vertice delle F.A., in virtù della sua guida ferma, intelligente e determinata, sempre improntata all'esempio, conseguiva rilevanti e ambiziosi obiettivi in numerosi settori, tra i quali il successo incondizionato ottenuto nell'assolvimento di delicatissime missioni fuori area, ove i contingenti nazionali, in virtù delle sue chiare azioni di direzione e coordinamento, riscuotevano il plauso e l'ammirazione delle più alte cariche nazionali e internazionali.

Ufficiale Generale di altissimo livello, profondamente animato da eccezionale entusiasmo, che ha servito incondizionatamente per oltre quarantasei anni l'istituzione, contribuendo a rafforzare e ad accrescere il lustro e il prestigio dell'Italia in ambito internazionale». — Roma, 9 marzo 2004

07A10521

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4683
Yen	164,21
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,585274
Corona ceca	26,248
Corona danese	7,4614
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71935
Fiorino ungherese	252,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,5864
Nuovo leu romeno	3,5260
Corona svedese	9,4398
Corona slovacca	33,293
Franco svizzero	1,6683
Corona islandese	89,60
Corona norvegese	7,9320
Kuna croata	7,3174
Rublo russo	35,9080
Nuova lira turca	1,7231
Dollaro australiano	1,6724
Dollaro canadese	1,4915
Yuan cinese	10,8202
Dollaro di Hong Kong	11,4481
Rupia indonesiana	13669,87
Won sudcoreano	1358,10
Ringgit malese	4,8634
Dollaro neozelandese	1,8766
Peso filippino	60,215
Dollaro di Singapore	2,1154
Baht tailandese	44,372
Rand sudafricano	9,9420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A10794

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ABICert Sas», in Ortona.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 l'Organismo «ABICert Sas» - Zona Industriale Cuculo - Ortona (Chieti) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati per calcestruzzo: lastre alveolari; elementi speciali per coperture; lastre per solai; garage prefabbricati di calcestruzzo-Parte 1: requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 l'Organismo «ABICert Sas» - Zona Industriale Cuculo - Ortona (Chieti) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 l'Organismo «ABICert Sas» - Zona Industriale Cuculo - Ortona (Chieti) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Specifiche per malte per opere murarie: Parte 2: Malte da muratura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 l'Organismo «ABICert Sas» - Zona Industriale Cuculo - Ortona (Chieti) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Geotessili» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

07A10530

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ITC-CNR», in San Giuliano Milanese.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 l'Organismo «ITC-CNR» - via Lombardia n. 49 - San Giuliano Milanese (Milano) - è abilitato come Organismo di certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto di cui all'ETAG 021 «Cold storage premises. Part 1: Cold storage room kits - Part 2: Cold storage building envelope and building kits» sulla base di ETA (Benestare Tecnico Europeo).

07A10531

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «CSI S.p.a.», in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 l'Organismo «CSI S.p.a.» - Viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano) - è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Strutture di legno - Legno lamellare incollato» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture ed interno.

07A10533

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo «VEC S.r.l.», in Firenze.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 26 novembre 2007 il seguente organismo:

VEC S.r.l. viale A. Volta 12r-14r Firenze:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

07A10534

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «Concert S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 novembre 2004, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, alla Società «Concert S.r.l.» - viale Regina Margherita n. 258 - Roma è rinnovata, a decorrere dalla data del 19 novembre 2007, l'autorizzazione ad emettere certificazione di conformità alla direttiva 97/23/CE delle attrezzature a pressione e per l'area di attività «Ispettorato energia - Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione delle società del gruppo ENEL S.p.a.».

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

07A10532

Rinnovo delle abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, ad alcuni organismi.

Con decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, ai sottonotati organismi:

Servizi Isacchi S.r.l., via S. Uguzzone n. 5 - Milano;

Verimpianti Sas, via di Casal Bruciato n. 49 - Roma;

SIC S.r.l., via Luigi Guercio n. 353 - Salerno;

M&S - Misure e servizi Sas, via Stradella n. 172/L - Torino;

En Measure S.r.l., via Cemaia n. 4 - Milano;

I.V.C. S.r.l., via Gen. Messina n. 13 - Taranto;

Overtec S.r.l., via Federico Tozzi n. 13 - Roma;

SEB S.r.l. - Servizi Elettrici Branchi, via Milano 63 - Castelnuovo del Garda (VR);

ICO-ILLIT S.r.l., via A. Fraccacreta n. 57 - Foggia;

SVI - Società verifica impianti S.r.l., via Don G. Vender n. 102 - Brescia;

Tecnologie d'impresa S.r.l., via Don Minzoni n. 15 - Cabiate (Como).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 21 novembre 2007.

07A10535

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA), in Roma.

Con decreto ministeriale 20 novembre 2007 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CONISMA) con sede in Roma.

07A10635

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale studio e ricerca di principi attivi naturali (CINSPAN), in Modena.

Con decreto ministeriale 28 novembre 2007 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale studio e ricerca di principi attivi naturali con sede in Modena, che modifica la propria denominazione in «Consorzio interuniversitario nazionale per lo studio e la ricerca di principi atti naturali» in forma abbreviata «CINSPAN».

07A10636

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione del «Peperone di Pontecorvo»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Peperone di Pontecorvo» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dall'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo con sede in via San Grimoaldo, sn - 03037 Pontecorvo (Frosinone), acquisito anche il parere della regione Lazio, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL «PEPERONE DI PONTECORVO»
DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» è riservata esclusivamente al peperone che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» designa i frutti ottenuti nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie «*Capsicum annum*» ecotipo locale «Peperone di Pontecorvo».

All'atto dell'immissione al consumo il «Peperone di Pontecorvo» deve presentare le seguenti caratteristiche:

frutto: intero, trilobato;

colore: rosso, sono ammesse striature verdi fino al 40% della superficie;

forma: cilindro-conica allungata.

Calibratura:

a) Peso della bacca:

superiore a 150 g per l'extra;

da 100 a 150 g per la 1ª scelta;

b) Lunghezza della bacca:

superiore ai 18 cm per l'extra;

da 14 cm a 18 cm per la 1ª scelta.

Polpa: sottile.

Cuticola: sottile.

Sapore: dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione del «Peperone di Pontecorvo», ricadente in provincia di Frosinone, è rappresentata dall'intero territorio amministrativo del comune di Pontecorvo, e da parte del territorio amministrativo dei comuni di Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S Lucia, Piedimonte S Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e San Giovanni Incarico.

I confini dell'areale sono così delimitati: parte dal Canale Enel in località Colonnetta, nel territorio del comune di Esperia, ai confini del comune di Pontecorvo, segue la sponda sinistra del canale Enel fino alla strada provinciale (Pontecorvo - Badia), segue la strada provinciale fino ad intersecare la strada comunale Costa la Casa, gira verso destra e segue tale strada per tutta la sua lunghezza, quindi, proseguendo verso sud-est costeggia la curva di livello di 80 m s.l.m. fino ad intersecare la strada comunale Corvareso e prosegue fino al bivio, dove, svoltando a destra continua lungo la vecchia strada comunale Badia fino al tornante al Km 1,600; qui, svolta a sinistra e scende fino ad incontrare Ponte Colizio; risale a destra lungo la strada comunale Colli. Dopo un breve tratto di circa 140 m, il confine prosegue verso sinistra costeggiando la strada vicinale Socce; segue tutta la strada fino all'incrocio dove si aggancia all'isoipsa dei 70 m e la segue fino ad intersecare il Rio Sant'Antonio in località Torricelli. Da qui svolta a sinistra e prosegue giù verso il fiume fino ad intersecare la strada comunale per Esperia.

Il confine continua nel comune di San Giorgio a Liri percorrendo un breve tratto della vecchia strada per Esperia, dopodiché segue la isoipsa 50,3 m fino a collegarsi alla strada comunale Pastino Vecchio che la segue fino alla strada comunale Limatelle in località Limatelle. Gira quindi a destra per giungere alla S.S. 630 (Cassino - Formia), svolta a sinistra e la segue lungo il lato sinistro, direzione Cassino.

Percorre la S.S. 630 fino alla località Case Fargnoli nel comune di Pignataro Interamna. In questo punto gira a sinistra e prosegue lungo la strada comunale Ruscito al termine della quale svolta verso destra, fino al Rio Pioppeto; da qui, girando a sinistra, prosegue lungo la sponda sinistra del torrente, continua nel territorio comunale di Villa Santa Lucia, e in località Molino Pinchera interseca l'Autostrada del Sole A1 che la costeggia a sinistra in direzione di Roma.

Attraversa il territorio comunale di Villa Santa Lucia, continua nel territorio comunale di Piedimonte San Germano e prosegue nel territorio di Aquino fino alla località Case Ficadosso. Svolta a destra e prosegue lungo la strada provinciale per Pontecorvo, passando dietro lo stabilimento della cartiera; segue il torrente Le Forme di Aquino e giunge nel comune di Castrocielo, da dove prosegue fino ad intersecare la linea ferroviaria Roma-Napoli.

Il confine prosegue lungo il lato sinistro della ferrovia in direzione Roma anche nel territorio del comune di Roccasecca, fino ad incrociare la sponda sinistra del fiume Melfa; da qui prosegue lungo la stessa sponda fino alla località Cangiano ove il Melfa confluisce nel fiume Liri.

Il confine di coltivazione del «Peperone di Pontecorvo» continua lungo la sponda sinistra del Liri fino alla località Case Fortini. Qui svolta a destra, entrando nel territorio comunale di San Giovanni Incarico, risale il torrente fino ad arrivare alla strada provinciale (San Giovanni Incarico - Pontecorvo), gira a sinistra lungo la stessa e la costeggia fino al confine del comune di Pontecorvo.

Il limite di coltivazione segue il confine comunale di Pontecorvo fino alla località Santo Cimo nel comune di Esperia. Giunti oramai nel comune di Esperia il confine si aggancia alla strada comunale Querce, la segue fino ad intersecare il torrente Rio Torto, gira a destra e lo segue fino ad intersecare la strada comunale Farnettola, gira a sinistra e la prosegue fino ad intersecare la strada vicinale Selvi, gira ancora a sinistra per proseguire lungo tutto il tratto fino alla località Campo della Valle dove interseca il torrente Rio Marino, gira a destra e lo risale fino alla località Valle Piana.

In località Valle Piana il confine lascia il torrente per svoltare a sinistra e seguire la strada comunale San Martino, la percorre tutta per poi proseguire sulla stessa traiettoria mediante la strada vicinale Refuschi, che si allaccia alla strada provinciale per Esperia, che viene percorsa per un breve tratto (120 m circa), per poi svoltare subito a destra e percorrere la strada comunale Calabre; il confine prosegue senza svoltare per la strada vicinale Sant'Anna, infine, giunti al bivio, si aggancia al confine amministrativo del comune di Pontecorvo e lo segue fino a chiudersi al canale Enel in località Colonnette del comune di Esperia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La propagazione del «Peperone di Pontecorvo» avviene per seme.

La produzione del seme viene eseguita direttamente in azienda da parte degli agricoltori mediante selezione fenotipica (ottenimento del seme dalle piante migliori).

La semina viene effettuata in semenzaio nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 aprile.

Il trapianto delle piantine in pieno campo viene eseguito manualmente o meccanicamente dopo 30-50 giorni dall'emergenza.

Il sesto d'impianto è di 70-90 cm tra le file e 25-40 cm sulla fila, per un investimento non superiore alle 40.000 piante ad ettaro.

È ammessa la coltura in ambiente protetto (tunnel localizzati) che deve essere tolta entro il 31 maggio di ciascuno anno.

La coltura di «Peperone di Pontecorvo» non può succedere, in uno stesso appezzamento, a se stessa, ne ad altre solanacee, prima di 3 anni.

La concimazione della coltura del peperone deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria.

La lotta alle malerbe viene effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici o mezzi manuali. Tuttavia è consentito l'impiego di diserbanti registrati e consentiti dalla normativa vigente, sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto.

Il fabbisogno idrico della coltura del «Peperone di Pontecorvo» è assicurato da apporti idrici compresi tra 400 a 600 m^3/ha mediante diversi sistemi, quali: aspersione, scorrimento laterale, a goccia, con turni variabili a seconda dell'andamento climatico e della tessitura del terreno.

La raccolta deve essere manuale ed eseguita scalarmente durante il periodo che va dal 1° luglio al 30 novembre.

I frutti, all'atto della raccolta, devono essere adagiati in contenitori, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Il prodotto dopo la raccolta non va esposto al sole. Per questi motivi il condizionamento deve avvenire all'interno dell'areale di produzione individuato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. La produzione massima di «Peperone di Pontecorvo» è di 25 t/ha.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le peculiarità che distinguono il «Peperone di Pontecorvo» dagli altri appartenenti alla stessa specie merceologica sono l'elevata sapidità associata ad un'alta digeribilità, maggiore presenza di potassio e buccia sottile. Altra particolarità, non certo di minore importanza, è la quantità di buccia che rimane in bocca alla fine della masticazione decisamente inferiore rispetto a tutti gli altri prodotti dello stesso genere. Queste caratteristiche sono strettamente legate alle condizioni pedo-climatiche dell'area. Il peperone, nella zona interessata, viene coltivato in terreni tendenzialmente sciolti e con buon contenuto di argilla, con presenza di calcare, a reazione neutra leggermente alcalina, molto profondi, permeabili e ben drenanti in modo da permettere un rapido smaltimento degli eccessi idrici.

L'origine alluvionale dei terreni, le caratteristiche chimico- fisiche, nonché la buona fertilità degli stessi e le condizioni climatiche, contribuiscono a conferire al prodotto caratteristiche uniche riscontrabili oltre che nelle qualità organolettiche, dalle analisi chimiche del prodotto che hanno rivelato una maggiore presenza di potassio, ferro, rame, zinco, calcio rispetto ad altri esemplari ed una grande ricchezza di vitamine (A, B1, B2, B3 e C).

Elementi storici che attestano la vocazionalità dell'area alla coltivazione, produzione, commercializzazione e consumo di «Peperone di Pontecorvo» sono numerosi. Nel 1830, quando il principato di Pontecorvo ricadeva nel dominio della Santa Sede se ne ritrova traccia in un opuscolo in cui si riporta tra le colture orticole, la produzione di peperone di Pontecorvo. In un articolo del 1873 riguardante la proposta Daziana nel comune di Pontecorvo si rivendica il diritto di piazza per la vendita di *capsicum* (peperone). L'Inchiesta Jacini del 1882, riporta la presenza, tra le coltivazioni degli orti locali e dell'intera circoscrizione, del peperone e nell'analisi delle abitudini alimentari della popolazione specifica come gli stessi siano considerati dai contadini un «gradito companatico ..». La nascita del Consorzio agrario, nel maggio del 1889, dà un efficace contributo alla coltivazione del peperone. Nell'attività economica della provincia di Frosinone nell'anno 1929, secondo «Agricoltura» edito a cura del Consiglio provinciale dell'economia di Frosinone» si evince che la superficie investita a peperone è pari a 30 ha.

Non mancano testimonianze fotografiche come la foto raffigurante le vasche di piatinaio e trapianto di peperoni presenti nel libro «Per l'orticoltura del Lazio» di Guzzini-Gherardi del 1939-40 A tutto questo si aggiunge il lavoro sapiente e caparbio dell'uomo che selezionando bacche migliori di anno in anno, producendo giovani piantine nei semenzai accuratamente preparati, scegliendo le cure colturali più adatte, in un contesto pedo-climatico particolarmente favorevole ha fatto si che si perfezionasse un ecotipo particolare che si chiama: «Peperone di Pontecorvo».

Art. 7.

Strutture di controllo

La conformità del prodotto al disciplinare è garantita da una struttura di controllo, in conformità con quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

La tipologia di confezionamento prevede confezioni da: 200 g, 1 kg fino a 10 kg in contenitori di cartone, legno o plastica atossica per alimenti, sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura dell'involucro medesimo.

Gli imballaggi devono essere puliti, atossici e conformi alle vigenti disposizioni di legge. Il prodotto deve essere privo di corpi estranei.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni cassetta deve essere omogeneo e contenere solo bacche della stessa categoria di qualità, dello stesso gruppo di colore e dello stesso calibro.

Ogni bacca può essere protetta da carta o da altro materiale idoneo e corredata dal contrassegno del logo.

L'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:

la dicitura «Peperone di Pontecorvo» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra dicitura ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta o dal suo acronimo D.O.P.;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

la quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori espressa in conformità delle norme vigenti.

Il logo del prodotto è costituito dalla rappresentazione stilizzata di una donna in costume tipico Pontecorvese denominata: «pacchiana», iscritta in un ovale di colore blu (C100 - M50 -Y0 - N0) con un cesto contenente 6 (sei) «Peperoni di Pontecorvo»; un settimo «Peperone di Pontecorvo», posto in primo piano, entra nel drappo in cui troviamo la scritta di colore nero (centrata) «Peperone» (N100) e di colore rosso «di Pontecorvo» (C0 - M87 - Y83 - N30) su fondo giallo (Y35). Fuori dal drappo centrato in basso su due righe è riportata l'acronimo «D.O.P.». e la relativa dizione «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», entrambi di colore nero (N100) ed in maiuscolo.

Il nome della denominazione di origine protetta deve essere:

stampato con inchiostri indelebili o comunque resistenti ai raggi UV;

il carattere da utilizzare è ANTIQUE OLIVE scritto in maiuscolo.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

La dicitura «Peperone di Pontecorvo» è intraducibile.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Peperone di Pontecorvo» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Peperone di Pontecorvo» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Peperone di Pontecorvo» DOP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione riuniti in un consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in quanto autorità preposta all'attuazione del Reg. CEE 510/06.

07A10679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42055 dell'8 novembre 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001, per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 giugno 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 18 giugno 2007 al 17 dicembre 2007 della Touring servizi S .r.l., con sede in Milano, unità di Milano.

07A10527

REGIONE PIEMONTE

Disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 in materia di addizionale regionale sull'IRPEF.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

Delibera di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, fissando per l'anno 2008 in 11.259,56 euro la nuova soglia di reddito oltre la quale applicare l'aliquota dell'addizionale all'Irpef dell'1,4%.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta regionale n. 8/R/2002 e nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).

Torino, 5 novembre 2007

La presidente: BRESSO

07A10571

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio: BZ 185.

Regione sociale: Asian Diamond di Hadis Mohammed Abdul.

Sede: 39100 Bolzano - via L. da Vinci n. 3.

07A10523

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-296) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.